



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Regolamento per l'utilizzo dei social network

Allegato integrativo al Regolamento sulla protezione dei dati personali
approvato con deliberazione del CIA n. 15 del 15 aprile 2020

Sommario

Premessa	3
1. Normativa e documenti di riferimento	3
2. Oggetto	3
3. Principi generali	3
4. Gestione dei profili social	3
5. Modalità di accesso ai social network e norme di comportamento	4
6. Vigilanza sui contenuti	5
7. Sicurezza e protezione dei dati dell'interessato	5
8. Entrata in vigore	6

Premessa

Con il Piano di Comunicazione, adottato dall'EGAS a partire dall'anno 2019 nell'ottica di promuovere e sostenere l'immagine di una amministrazione organica, coerente e vicina ai cittadini, l'Ente pianifica le azioni di informazione istituzionale e dirige la comunicazione interna ed esterna, agevolando così il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi strategici che lo stesso si è posto.

Tra gli strumenti di comunicazione individuati dal suddetto Piano si segnalano, tra gli altri, i social network quali la pagina Facebook e l'account Twitter.

L'utilizzo dei suddetti canali, laddove non regolamentato, può dare luogo a illeciti trattamenti di dati personali.

Il presente documento si prefigge, pertanto, fatte salve le privacy policy delle singole piattaforme social, lo scopo di disciplinare la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social-network dell'Ente, garantendo la corretta espressione delle informazioni.

1. Normativa e documenti di riferimento

- Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")
- D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dal DL. 139/2021;
- Piano di Protezione dei dati Personali dell'EGAS.

2. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social network dell'EGAS, come individuati dal Piano di Comunicazione dell'Ente, e definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché ad ogni altra informazione in essi contenuta.

Con l'espressione "social network" si intende una versione telematica delle "reti sociali", ossia una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

3. Principi generali

Internet ed i social-network costituiscono strumenti fondamentali:

- per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione, così come sancito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- per il rafforzamento della cittadinanza attiva e per l'accesso semplice ed immediato alle informazioni.

Tali strumenti devono essere utilizzati in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente e sono da intendersi, dunque, in aggiunta al sito ufficiale, come fonte di informazione in generale nonché specifica, per finalità di promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità dell'Ente e del territorio rappresentato.

La regolamentazione in materia mira, pertanto, a garantire l'espressione corretta delle informazioni, condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite.

4. Gestione dei profili social

I profili social gestiti dall'EGAS sono individuati con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito di approvazione del Piano di Comunicazione dell'Ente.

La responsabilità in termini di corretto utilizzo dei social network è in capo al Direttore Generale quale Responsabile del Servizio Supporto legale, URP e Comunicazione Istituzionale.

I profili istituzionali presenti sui social network sono gestiti dal personale dipendente dell'EGAS o da altro soggetto incaricato dall'Ente, individuato in particolare nella figura del professionista affidatario del servizio

per lo svolgimento delle attività di addetto stampa e supporto delle iniziative dell'EGAS e di social media management per la gestione della presenza dell'Ente sui social network, qualora presente.

Sui profili dell'Ente possono essere pubblicate le informazioni su comunicati stampa, notizie, eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate dall'EGAS o da soggetti correlati, nonché altri contenuti inerenti all'ambito di operatività dell'EGAS considerati di interesse per l'utenza.

Le pubblicazioni potranno essere proposte dai Dirigenti, dal Presidente, dai componenti del CIA, o direttamente dall'addetto stampa previa consultazione con il Direttore Generale, nel rispetto delle modalità di accesso ai social network e delle norme di comportamento di cui al successivo art. 5.

Fatti salvi i casi in cui si rende necessario dare immediato rilievo a notizie riguardanti l'attività dell'EGAS, al fine di pianificare le attività, le richieste di pubblicazione dei contenuti devono essere trasmesse per via telematica, comprensivi di eventuali allegati o fotografie, in tempo utile all'incaricato, indicativamente almeno 3 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo.

Le pubblicazioni di cui al punto precedente non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR, non devono essere diffusi dati sensibili e dati giudiziari. Gli stessi dovranno essere rimossi o oscurati prima della pubblicazione. Per la protezione dei dati si rinvia al successivo art. 7.

5. Modalità di accesso ai social network e norme di comportamento

L'amministratore di sistema dell'Ente provvede a gestire le abilitazioni dei profili.

L'accesso in scrittura ai profili dell'Amministrazione sui social network è consentito alle persone alle quali è attribuito il ruolo di gestore come descritto nel precedente art. 4.

Il soggetto incaricato di scrivere sui profili dell'Amministrazione:

- può esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della collettività;
- deve evitare le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa del messaggio inserito;
- può inserire foto e contenuti di interesse generale o criticamente propositivi, nel rispetto delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto.

Sono espressamente vietati:

- gli insulti di qualsiasi genere;
- le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro;
- l'inserimento di link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

In ogni caso la pubblicazione di contenuti sui profili è sottoposta a procedura di moderazione, a seconda dell'argomento trattato, da parte del Direttore Generale e/o del Presidente.

Coloro i quali hanno accesso in scrittura ai profili dell'Amministrazione devono tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete e sono direttamente responsabili, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio.

L'accesso in lettura ai profili dell'Ente sui social network è consentito a tutti coloro che risultino in possesso di un account.

6. Vigilanza sui contenuti

Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al Direttore Generale previa consultazione con l'amministratore di sistema dell'Ente.

I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi alle fasi di pubblicazione.

L'amministratore di sistema potrà, su indicazione del Direttore Generale e/o del Presidente, modificare e/o rimuovere ogni materiale che giudichi essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

- nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, richiamando il contenuto del Regolamento ed indicando la violazione rilevata, con contestuale eliminazione del post interessato, se ritenuto offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;
- nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, nell'impedire temporaneamente l'accesso al soggetto interessato con gli strumenti messi a disposizione dai social network. Sulla riabilitazione dello stesso deciderà il Direttore Generale, valutata la gravità delle fattispecie che hanno condotto al blocco.

Comportamenti non compatibili con il presente Regolamento potranno essere segnalati al Direttore Generale dell'EGAS anche da parte del personale dipendente.

7. Sicurezza e protezione dei dati dell'interessato

In materia di misure di sicurezza per la protezione dei dati personali si applicano le disposizioni di cui al DL.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e al Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 (GDPR).

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali ("limitazione della finalità");
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("limitazione della conservazione");
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

Ai sensi dell'art. 6 GDPR il trattamento dei dati è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.